

Applicazione deroghe all'art. 9 Direttiva Comunitaria 2/4/1979, n. 409

ARTICOLO 1
(Finalita')

1. La presente legge ha il fine di regolamentare il prelievo in deroga ai sensi dell'art. 9 della direttiva comunitaria 02/04/1979 n. 409.

2. Tale finalita' e' perseguita in conformita' della richiamata Direttiva Comunitaria e nel rispetto del Decreto Legislativo del 04/06/1997 n. 143, che conferisce alle Regioni tutte le funzioni ed i compiti in materia di caccia, riservando al Ministero per le politiche agricole i soli compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale in materia di specie cacciabili ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 11/02/1992 n. 157.

ARTICOLO 2
(Modalita')

1. La Regione, nel caso ricorrano le ragioni di cui al 1 comma dell'art. 9 della Reg/CEE 79/409, anche su richiesta delle Province, autorizza la deroga.

2. Nell'atto autorizzativo dovranno essere indicate le specie oggetto della deroga, i soggetti abilitati, i mezzi e i metodi di prelievo, i tempi e i luoghi.

3. Il provvedimento di autorizzazione viene adottato, sentito l'INFS e i soggetti di cui all'art. 2 comma 3 della LR 3/94, e non potra' comunque consentire il prelievo di specie per le quali l'INFS o i soggetti di cui sopra ritengano che la consistenza numerica delle specie non sopporti il prelievo stesso.

ARTICOLO 3
(Controlli)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata alle guardie di cui all'art. 51 della LR n. 3/1994.

2. La Giunta Regionale, al fine di verificare la compatibilita' delle conseguenze dell'applicazione delle deroghe con la Direttiva Comunitaria 79/409, trasmette entro il 30 aprile di ogni anno alla Commissione dell'UE D.G. XI ed all'INFS una relazione informativa.